

# CONVENZIONE

TRA

**AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE**

**AGID**

E

**ACCREDIA**

**L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2021, nel mese di febbraio,

**TRA**

Agenzia per l'Italia Digitale, con sede in Roma, via Liszt n. 21, C.F.: 97735020584, in persona del Direttore Generale pro tempore, Ing. Francesco Paorici (successivamente denominata per brevità AgID),

**E**

ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento, con sede in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9, C.F.:10566361001, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Ing. Giuseppe Rossi (successivamente denominato per brevità ACCREDIA),

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

## **PREMESSO CHE:**

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* iniziali che "lo scopo dell'accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovranno mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditamento, per salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";

- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che "il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditamento";
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, ha disposto che "il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede ... alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione Europea";
- l'art. 4, comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che "dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica" e che "i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, sempre in data 22 dicembre 2009, ha emanato un Decreto per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato immediata comunicazione dell'adottato Decreto di designazione dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento alla Commissione Europea e all'Infrastruttura Europea competente, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento n. 765/2008.

#### **PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- AgID, ai sensi dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005 s.m.i., (nel seguito "CAD") qualifica i Soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata;
- AgID, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis del CAD, individua nelle Linee Guida di cui all'art. 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e nel rispetto della disciplina europea, nonché in un Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione che devono possedere i Soggetti, pubblici o privati ai quali le Pubbliche Amministrazioni possono affidare la conservazione dei documenti informatici, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione;

- AgID, ai sensi dell'art. 64 del CAD, accredita i Soggetti pubblici e privati che erogano il servizio di gestione dell'identità digitale SpID, secondo le modalità definite con il Decreto di cui al comma 2-sexies;
- AgID, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante la definizione delle caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SpID) e, in particolare, all'art. 4, gestisce l'accredimento dei Gestori dell'identità digitale e dei Gestori di attributi qualificati e definisce, con propri provvedimenti, le modalità per l'accredimento e la vigilanza sui Soggetti di cui all'art. 64 del CAD;
- AgID ha emanato con la Determinazione n. 44/2015 e successiva Determinazione n. 189/2016, i quattro Regolamenti previsti dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4, del suddetto D.P.C.M. 24 ottobre 2014. In particolare il punto 8 del Regolamento per l'Accreditamento e la vigilanza dei Gestori dell'identità digitale SpID stabilisce che i Gestori dell'identità digitale accreditati presentino ad AgID un rapporto di conformità emesso da Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA, per ogni sistema di autenticazione informatica;
- AgID, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera i) del CAD, svolge funzioni di vigilanza sui Soggetti sopra indicati, secondo modalità indicate nel "Regolamento recante le modalità per la vigilanza e per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 32-bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni", di cui alla Determinazione n. 191/2018 del 5 giugno 2018, s.m.i.;
- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009, si è dotata di strumenti organizzativi che consentono la partecipazione dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, ETSI, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
  - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti ai fini dell'accredimento e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
  - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
  - intrattenere rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sopranazionali ed internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare Accordi di Mutuo Riconoscimento o reciprocità;
  - aderire all'Organismo Europeo di riferimento EA, e alle verifiche *inter pares* da esso condotte, al fine di partecipare al relativo Accordo di Mutuo Riconoscimento EA MLA;

- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 12 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di Accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;
- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, è costituito un Comitato che ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento con le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Associazione;
- il Comitato fornisce al Consiglio Direttivo di ACCREDIA indirizzi in ordine all'affidamento all'Ente di compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, che dovranno formare oggetto degli affidamenti da parte delle Amministrazioni competenti;
- per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni interessate o Valutatori da queste indicati, anche mediante l'uso del distacco;
- ACCREDIA ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- il Regolamento eIDAS - nel considerando n. 44 espone come obiettivo quello di garantire un quadro coerente affinché i servizi fiduciari siano dotati di un livello elevato di sicurezza e certezza giuridica, indicando tra gli strumenti che la possono realizzare i regimi vigenti di valutazione di conformità di prodotti e servizi, quale quello cui fa riferimento il Regolamento (CE) n. 765/2008;
- AgID, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera i) del CAD, è l'Organismo di Vigilanza designato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 910 del 2014 ("Regolamento eIDAS");
- ai sensi dell'art. 21 del Regolamento eIDAS, il Prestatore di servizi fiduciari ("TSP") che intenda avviare un servizio fiduciario qualificato deve trasmettere ad AgID una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un Organismo accreditato a norma del Regolamento CE n.765/2008 ("Organismo di Valutazione della Conformità"); analogamente, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento eIDAS, i Prestatori di servizi fiduciari qualificati ("QTSP") devono trasmettere ad AgID almeno ogni ventiquattro mesi una Relazione di valutazione della conformità rilasciata da un Organismo di Valutazione della Conformità;
- i Regolamenti UE 1501 e 1502 del 2015<sup>1</sup> relativi al quadro di interoperabilità e alle specifiche e procedure tecniche in materia di identificazione elettronica considerano opportuno riconoscere l'importanza dei sistemi di gestione dei servizi e della sicurezza delle informazioni, e del ricorso a norme quali quelle delle serie ISO/IEC 27000 e ISO/IEC 20000 e indicano nella certificazione da parte di Organismi accreditati ai sensi del Reg. n. 765/2008 uno strumento importante per la verifica della conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza.

---

<sup>1</sup> REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1501 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

## **PREMESSO ULTERIORMENTE CHE:**

- nell'ambito della normativa nazionale che prevede processi di qualificazione/accreditamento dei TSP o dei Soggetti erogatori di servizi digitali, anche sulla base di Regolamenti attuativi emessi da AgID, la dimostrazione del possesso di requisiti tecnici, organizzativi, di qualità o di sicurezza può essere demandata alla presentazione da parte del Richiedente di una certificazione di conformità dei sistemi di gestione dei servizi, della qualità o della sicurezza a norme tecniche - quali ad esempio quelle delle serie ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301 - rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
- analogamente, nel caso in cui le norme prevedano prescrizioni specifiche per l'erogazione di un prodotto/servizio, la dimostrazione che tali prescrizioni siano state rispettate può essere demandata alla presentazione di una Relazione di valutazione della conformità rilasciata da Organismi di Valutazione della Conformità accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
- la valutazione della conformità di cui al comma precedente è condotta dagli Organismi di Valutazione della Conformità prendendo a riferimento la documentazione tecnica specifica (Linee Guida; Regolamenti; Liste di Riscontro) emessa da AgID per tali finalità.

## **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1.** La presente Convenzione ha lo scopo di definire i rapporti di collaborazione tra AgID e ACCREDIA, svolti senza oneri finanziari e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e si applica in relazione alle attività di reciproco supporto ai fini della produzione degli elementi utili alla valutazione di conformità dei servizi oggetto di qualificazione, accreditamento o vigilanza da parte di AgID ad opera degli Organismi di Valutazione della Conformità.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

**1.** La Convenzione è finalizzata a:

- consentire ad AgID di disporre di ulteriori elementi utili alle proprie decisioni nell'ambito della propria attività istituzionale di accreditamento e vigilanza;
- supportare ACCREDIA nelle attività di formazione propedeutiche all'accREDITamento degli Organismi di Valutazione ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al punto precedente;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale nonché delle competenze di AgID;

- far sì che ACCREDIA contribuisca a migliorare l'attività delle Pubbliche Amministrazioni per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo l'offerta di servizi conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

### **ART. 3**

#### **ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO**

- 1.** AgID e ACCREDIA collaborano allo sviluppo di disciplinari applicativi specifici per l'accREDITamento di schemi di certificazione, compresa la certificazione di percorsi di formazione e qualifiche professionali inerenti le materie oggetto dell'Accordo.
- 2.** Specifiche disposizioni tecniche, incluse variazioni delle procedure di accREDITamento da parte di ACCREDIA, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e AgID, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITamento.
- 3.** AgID e ACCREDIA collaborano nella definizione di percorsi di alta formazione e aggiornamento professionale, finalizzati all'acquisizione delle conoscenze necessarie a operare negli schemi di certificazione di cui al precedente comma 1 a favore sia degli Organismi di Certificazione sia di Personale AgID.
- 4.** AgID e ACCREDIA condividono le informazioni derivanti dai processi di accREDITamento, certificazione e vigilanza, previa opportuna anonimizzazione delle stesse informazioni, per realizzare degli strumenti didattici e informativi, necessari all'aggiornamento degli Auditor che operano negli schemi di cui al precedente comma 1. Tale condivisione sarà finalizzata alla individuazione di situazioni non conformi o di potenziale rischio per la sicurezza delle informazioni, riscontrate durante le fasi di *audit* e/o vigilanza, che possano essere utilizzate come "casi di studio" per migliorare la capacità di analisi e *auditing* del Personale destinato a svolgere le attività di *audit* o vigilanza in campo. Le stesse informazioni possono essere utilizzate per migliorare le attività degli Auditor e tener conto delle esigenze che si manifestano.
- 5.** Le informazioni anonimizzate, di cui al precedente comma 4, potranno essere utilizzate anche ai fini della predisposizione di articoli o relazioni finalizzate alla creazione di consapevolezza per il mercato, tramite la pubblicazione su Organi diversi, come gli "Osservatori" o la *Newsletter* di ACCREDIA, il sito di AgID, oppure tramite articoli pubblicati su siti WEB specializzati.
- 6.** AgID segnala ad ACCREDIA situazioni riscontrate in vigilanza che appaiono non conformi alle aspettative di qualità e sicurezza previste dagli schemi sviluppati, così come definiti nel presente Accordo.
- 7.** ACCREDIA sulla base delle segnalazioni di cui al comma precedente attiva un processo di gestione, che potrà anche prevedere verifiche di sorveglianza non programmata (es. verifiche non annunciate, straordinarie, *market surveillance visit* o altre tecniche di valutazione come previsto dai Regolamenti di AccREDITamento di ACCREDIA), finalizzato all'individuazione delle fattispecie che hanno condotto a tali segnalazioni. Gli esiti, inclusi eventuali provvedimenti sanzionatori, adottati ai sensi dei Regolamenti di accREDITamento, verranno portati a conoscenza di AgID, come previsto al successivo art. 6.

**ART. 4**  
**COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO**

**1.** AgID potrà designare un proprio Rappresentante che parteciperà in qualità di Esperto alle riunioni del Comitato Settoriale di Accreditamento operante presso il Dipartimento Certificazione e Ispezione di ACCREDIA, competente a deliberare il rilascio, l'estensione, il rinnovo, la sospensione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente articolo 3.

**ART. 5**  
**VALUTATORI**

**1.** Per la procedura di qualifica degli Ispettori e degli Esperti Tecnici da utilizzare per l'accREDITamento degli Organismi richiedenti l'autorizzazione ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure, ACCREDIA si potrà avvalere anche della collaborazione, in veste di Esperti per l'attività di valutazione e ispezione, di Personale indicato da AgID e da esso autorizzato. A tali Esperti Tecnici si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e i requisiti di imparzialità e competenza.

**ART. 6**  
**COMUNICAZIONI**

**1.** ACCREDIA si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile all'AgID l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITamento competente:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITamento;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITamento;
- le scadenze dei certificati di AccREDITamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'AccREDITamento;
- i provvedimenti sanzionatori maggiori emessi, corredati da adeguata motivazione;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.

**ART. 7**  
**DURATA DELLA CONVENZIONE**

- 1.** La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta e avrà durata di due anni.
- 2.** Alla scadenza dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

**ART. 8**  
**ONERI FISCALI**

**1.** L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto.

**AgID**  
**AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE**  
**ING. FRANCESCO PAORICI**

**ACCREDIA**  
**L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**  
**ING. GIUSEPPE ROSSI**